

730 rettificativo: stop alle sanzioni per violazioni inferiori a 30 euro



In caso di visto di conformità infedele, il CAF o professionista ha tempo fino al 10 novembre 2015 per trasmettere la dichiarazione rettificativa.

Il CAF o professionista è salvo da eventuali attività di accertamento o iscrizioni a ruolo qualora l'apposizione del visto di conformità infedele dia luogo a crediti erariali **inferiori a 30 euro**. A questi ultimi, quindi, si applica la disposizione contenuta nell'art. 12-bis del Dpr 602/1973, secondo il quale: "non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146". In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il Dpr 16 aprile 1999, n.129, recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità, modificata nell'ammontare, dall'articolo 3, comma 10, del D.L. n. 16/2012 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012, che ha appunto innalzato a **euro 30** il limite al di sotto del quale non si procede ad alcuna attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione.

Tali disposizioni, in particolare, trovano applicazione alle attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione poste in essere **durante la loro vigenza**, a prescindere dalla circostanza che tali attività facciano riferimento a pregressi periodi d'imposta. Di conseguenza, il suddetto limite economico, si applica anche con riferimento alle violazioni relative al rilascio del visto di conformità, per le attività poste in essere dagli uffici a decorrere dalla data in cui la

disposizione acquista efficacia, ossia dal 1° luglio 2012. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/2015, in risposta ad alcune questioni interpretative prospettate dal Coordinamento nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale.

730 rettificativo – I CAF e professionisti hanno il compito di verificare che i dati inseriti nel mod. 730 precompilato siano conformi rispetto ai documenti esibiti dal contribuente. Nell'eseguire tale controllo i suddetti soggetti rilasciano, per ciascun documento reso dal contribuente, un visto di conformità, che attesta la correttezza dei dati contenuti nel modello dichiarativo. Tuttavia, può accadere che i soggetti incaricati alla compilazione del 730 cadano in errore, ed è proprio in questo caso che si parla di **“dichiarazione rettificativa”**. Cosa bisogna fare in tali casi? Ebbene, l'unica cosa da fare è apporre un **visto di conformità infedele**, che può essere emesso direttamente o su segnalazione del contribuente. Sul punto, la legge stabilisce che *“se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa, il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta è pari all'importo della sola sanzione”*.

Quindi in caso di visto di conformità infedele, i Caf o i professionisti abilitati sono direttamente tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. In tal modo viene salvaguardato il legittimo affidamento dei cittadini che si rivolgono ad operatori specializzati circa la definitività del loro rapporto con il Fisco.

La responsabilità degli intermediari è però **esclusa** nel caso in cui l'infedeltà del visto sia stata determinata da una

condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, ad esempio nel caso in cui questi abbia presentato un documento contraffatto per poter beneficiare di una detrazione d'imposta.

FONTE: fiscal-focus.it